COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 269

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea*):

MICELI ED ALTRI: Proroga dei contratti agrari. (1097) 269

BONOMI ED ALTRI: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici. (1104) 269

GRIFONE ED ALTRI: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura (1134) 269

PRESIDENTE 269, 274, 275, 276
MICELI 270, 274, 276
GUI 270, 272, 275, 276
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 270, 274
TRUZZI, *Relatore* 271, 273
GRIFONE 271, 272, 276
BENVENUTI 271, 272
TONENGO 271, 273
BONOMI 271, 274
GIOVANNINI 272
BURATO 273
BIANCO 274
PUGLIESE 275
CREMASCHI CARLO 275
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 276
SANSONE 276

La seduta comincia alle 8,30.

GUI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Zanfagnini.

Seguito della discussione delle proposte di legge Miceli ed altri: Proroga dei contratti agrari (1097). Bonomi ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici. (1104). Grifone ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura. (1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Proroga dei contratti agrari; Bonomi ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici; Grifone ed altri: Proroga delle vigenti disposizioni in materia di affittanza agraria e riduzione dei canoni in natura.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione aveva rinviato l'esame dell'articolo 1 della proposta di legge n. 1104 (che

serve da testo base), con l'intesa che fosse studiata una nuova formulazione di detto articolo che tenesse conto degli emendamenti presentati.

Il nuovo testo, presentato dal relatore onorevole Truzzi, è formulato in due articoli. Il primo è il seguente:

« I contratti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarìa e quelli di mezzadria e colonìa mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51 ».

Con questo articolo non facciamo che prorogare ulteriormente i contratti che già avevano fruito delle proroghe precedenti.

MICELI. Vi è la questione dei contratti stipulati con coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo letto, con la riserva dell'onorevole Miceli circa l'eventuale estensione agli affittuari conduttori.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

« Le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e 3 agosto 1949, numero 476, e negli articoli 1 commi secondo, terzo, quarto e quinto e 2, 4, 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano per l'annata agraria 1950-51.

È abrogata la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1947, n. 273 ».

In sostanza, le leggi richiamate in questo articolo sono quelle di proroga dell'anno scorso. Abbiamo escluso dalla legge 3 giugno 1949, n. 321, il primo comma dell'articolo 1, il quale disponeva che le Commissioni tecniche provinciali che non avessero ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, dovevano pronunciarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Siccome la disposizione si riferiva alla situazione dell'anno scorso, abbiamo ritenuto di escludere questo comma.

Poi abbiamo escluso l'articolo 3 il quale dice: « Il termine per la presentazione delle domande alle sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici, ecc., fissato nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a 70 giorni dalla deliberazione delle commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla suddetta legge ». Ciò perché, caduto il primo comma dell'articolo 1, veniva a cadere anche questo articolo.

GUI. Desidero domandare se queste leggi sono soltanto relative alla proroga dei contratti od anche all'equo canone, cioè se riguardano oltre che la proroga delle mezzadria anche la tregua mezzadrile.

PRESIDENTE. Sì.

GUI. Noi abbiamo approvato in Commissione un disegno di legge di iniziativa governativa con riferimento ad una rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, numero 353. Ora, io non so se il Senato abbia già approvato questo nostro disegno di legge. Perché se ciò fosse noi dovremmo richiamare anche quel disegno di legge. Probabilmente il Senato non l'ha ancora approvato. Io esprimo perciò il desiderio che sia sollecitata la approvazione di questo disegno di legge perché vi sono delle rettifiche importanti alle imperfezioni delle leggi precedenti.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quel disegno di legge era all'ordine del giorno di ieri del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli aveva fatto la seguente osservazione: ad integrazione e interpretazione della legge 25 giugno 1949, n. 353, e precisamente dell'articolo 8, è stata approvata (ed oggi è legge) una legge 29 ottobre 1949, n. 789 che contiene una norma interpretativa dell'articolo 8 della legge n. 353.

L'articolo unico di questa legge n. 789 dice che le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate sono prorogate fino a tutta l'annata agraria 1949-50. Al secondo comma di questo articolo unico è detto che la proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

Noi abbiamo voluto precisare che il diniego di proroga avviene soltanto nelle ipotesi che sono previste dalla legge sulla concessione di terre incolte.

Anche questa legge si deve intendere richiamata con tutte le successive modificazioni e integrazioni, come pure quella cui ha accennato l'onorevole Gui.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordato dalla Commissione, della proposta di legge in esame, esso richiama le leggi passate e al secondo comma dice: « È abrogata la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1947, n. 273 ».

La legge 1° aprile 1947, n. 273, è la legge di proroga dei contratti agrari per l'anno 1947-48. Nell'articolo 3 di questa legge è detto che la proroga dei contratti di affitto ai coltivatori non è ammessa per i contratti conclusi dopo la data della presente legge, cioè della legge 1° aprile 1947. In pratica è avvenuto che anche questi contratti, stipulati dopo il 1° aprile 1947 sono stati prorogati. Tuttavia si è ritenuto che tutti i contratti di affitto a coltivatori diretti, anche se sono stati stipulati prima del 1° aprile 1947 debbono ritenersi prorogati.

Questa è la ragione per cui è stato introdotto questo secondo comma.

BENVENUTI. Desidererei sapere se le norme di cui alle lettere *a*) e *b*) della legge 1° aprile 1947 sono applicabili all'articolo 1, nel senso che la proroga non abbia luogo quando ricorre la circostanza di cui ai commi *a*) e *b*).

TRUZZI, *Relatore*. Rimangono richiamati dall'articolo 4 della legge 1° aprile 1947, numero 273.

BENVENUTI. Allora, se questo articolo rientra nella applicabilità della norma di cui alle lettere *a*) e *b*) e dell'articolo 1 della legge del 1949, è evidente che occorre che anche esso sia richiamato in questa legge.

GRIFONE. È richiamato nella legge 3 giugno 1949.

PRESIDENTE. La legge 3 giugno 1949 e le altre richiamate, richiamano le disposizioni delle leggi precedenti le quali, a loro volta, richiamano questi motivi di disdetta previsti dalla legge n. 273. L'unica abrogata è la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge n. 273 perché noi riteniamo di dover concedere la proroga anche ai contratti stipulati successivamente.

BENVENUTI. Personalmente io sarei favorevole a non trasformare questa legge di proroga in una legge di blocco, sia pure parziale. Tuttavia, anche per considerazioni di carattere sociale, derogo al principio e non mi oppongo alla estensione.

TONENGO. Ieri io avevo dichiarato che mi sarei astenuto. Visto però che si tratta di una proroga transitoria dei contratti, in attesa della riforma agraria, dichiaro che voterò favorevolmente all'articolo 2 concordato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 concordato:

« Le disposizioni contenute nelle leggi 25 giugno 1949, n. 363, e 3 agosto 1949, numero 476 e negli articoli 1, commi secondo, terzo, quarto, quinto e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive modifiche e integrazioni, si applicano per l'annata agraria 1950-51. È abrogata la lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 1° aprile 1947, numero 273 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, della proposta di legge dell'onorevole Bonomi, che diventa l'articolo 3:

« Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.

« È data facoltà all'affittuario di adire la Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, se ritenga che il canone di affitto in tal modo stabilito risulti sperequato, in relazione al deliberato della Commissione tecnica provinciale prevista dalla stessa legge ».

Vi è il seguente emendamento aggiuntivo dell'onorevole Franzo:

« È altresì data facoltà all'affittuario di adire la Sezione specializzata anche nel primo anno di locazione ».

BONOMI. Dichiaro di far mio l'emendamento presentato dall'onorevole Franzo. Esso ha questo scopo: dato che vi sono delle sentenze che non ammettono la possibilità per l'affittuario di ricorrere durante il primo anno di locazione, noi riteniamo che se per l'equo canone è ammessa la possibilità di ricorrere, questa possibilità vi debba essere in qualunque momento. Sarà una remora a quella gara che viene fatta per l'aumento degli affitti.

BENVENUTI. Non so in che cosa sia innovativo l'emendamento dell'onorevole Bonomi, poiché non mi sembra che esistano norme che vietino di ricorrere.

BONOMI. Esso risponde principalmente ad uno scopo di maggior chiarezza, dato il motivo cui ho fatto cenno.

BENVENUTI. Inoltre, l'argomento addotto dall'onorevole Bonomi mi sembra che possa essere rovesciato, poiché se si dà questa facoltà di ricorrere alle commissioni dell'equo canone cinque minuti dopo la stipulazione del contratto, si favorisce la concorrenza sfrenata: dando questa possibilità di adire la Sezione specializzata nel primo anno di locazione può verificarsi un'offerta di prezzo maggiore in concorrenza con l'affittuario onesto.

GRIFONE. Noi pensiamo di dover estendere il beneficio (per quest'anno) a tutti i canoni in natura, comunque espressi. Ci riferiamo specialmente al peso notevole che costituiscono per le aziende i canoni in bietole. Questo comporterebbe un certo sacrificio per la proprietà fondiaria; ma chiunque abbia esaminato la situazione in agricoltura, avrà dovuto concludere che, tra le condizioni in cui si trova la proprietà e quelle delle imprese, non vi è paragone. La crisi colpisce proprio le imprese agricole. Con la nostra proposta, si va incontro a questa situazione da tutti riconosciuta.

Alcuni colleghi obiettano che in questo modo distruggiamo il principio dell'equo canone. Non voglio riaprire la polemica su questo argomento: dico solo che, essendo unanimemente riconosciuta la gravità della situazione in cui si trovano le imprese agricole, dovremmo estendere questo beneficio a tutti gli affittuari che pagano il canone in natura.

La riduzione che noi proponiamo non è una novità. Due anni fa fu concessa, e poi fu nuovamente esclusa.

La nostra proposta è di aumentare la riduzione dei canoni dal 20 al 40 per cento e tende ad alleviare la crisi in agricoltura.

GIOVANNINI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Benvenuti.

Non capisco perché si debba poter ricorrere alla Commissione all'indomani della stipulazione del contratto; non so perché l'altra parte non possa ricorrere; e non mi rendo ragione del perché, essendo l'ammasso fatto a vantaggio del produttore, vi debba essere una riduzione nel prezzo dei prodotti quando questi sono considerati come canone da pagarsi al proprietario.

BENVENUTI. L'osservazione dell'onorevole Giovannini mi sembra giusta. Però, è superata dalla legge. L'emendamento dell'onorevole Bonomi non fa che confermare uno stato di fatto.

L'articolo 3 pone una questione di principio. Non si tratta di fare una politica di blocco, o di libertà economica. Si è creata la Commissione dell'equo canone allo scopo di permettere il ristabilimento dell'equilibrio delle parti. La Commissione ha lo scopo di correggere l'inferiorità contrattuale. Il giudizio di fatto deve essere dato dal magistrato. Questo è anche lo spirito della nostra Costituzione. Non ritengo che si possa ammettere una facoltà unilaterale. Ciò sarebbe una deroga ai principî fondamentali: se stabiliamo una possibilità di ricorso, questa deve esservi per entrambe le parti.

Sulla questione del 30 per cento, l'onorevole Giovannini ha fatto osservare che tale situazione dura da vari anni. Abolendosi il 30 per cento, si avrebbe un aumento automatico dei canoni di affitto. Si avrebbero così, immediatamente, delle liti. In linea di principio, ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Giovannini, ma penso che, in linea pratica, il mantenimento della disposizione non debba dar luogo ad inconvenienti.

GIOVANNINI. In favore del diritto di ricorrere da parte del proprietario, sta anche il fatto che egli avrebbe stipulato un contratto non rispondente alle condizioni del mercato.

GUI. Osservo in linea pregiudiziale che, data la complessità della materia e considerato il fatto che alcuni dei commissari non hanno potuto seguire questa legislazione in tutte le fasi precedenti, la decisione su queste disposizioni non può che implicare un esame molto approfondito. Pertanto, in questi casi, il relatore dovrebbe, o preparare una relazione scritta, o fare precedentemente una relazione sui singoli articoli, in modo che coloro che sono chiamati a votare possano avere il panorama della situazione e possano pronunciarsi con cognizione di causa.

L'onorevole Grifone, all'articolo 3, propone che la riduzione sia del 40 per cento, e non si riferisca soltanto ai canoni in cereali, ma a tutti i canoni in natura, indipendentemente dall'esistenza o meno di vincoli di ammasso. Tale proposta non sembra giustificata, dato che è stato introdotto il sistema dell'equo canone. Per quanto si riferisce alla conservazione della riduzione dei canoni in cereali del 30 per cento, benché ciò costituisca uno strappo nei confronti dell'equo canone, tuttavia, siccome questo sistema non ha trovato la sua soluzione definitiva, non mi oppongo. Però, non posso ritenere giustificato che questo strappo venga allargato fino a rendere inesistente la disciplina dell'equo canone. Se estendiamo la riduzione automatica a tutti i canoni, annulliamo praticamente l'operato delle Commissioni dell'equo canone. Dobbiamo essere coerenti. Abbiamo scelto il sistema della Commissione per l'equo canone, l'abbiamo confermata anche nella legge sui contratti agrari: accettiamo questa riduzione del 30 per cento, ma non andiamo oltre.

Perciò sull'emendamento Grifone io non posso che esprimere parere contrario e credo che la Commissione non lo possa approvare.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Benvenuti, desidererei che l'onorevole presidente e l'onorevole relatore chiarissero ai membri della Commissione la situazione.

Secondo la mia interpretazione, per la legge esistente, quando vi è un canone stabilito in tutto o in parte in cereali e quando su di esso è avvenuta, in virtù della legge, una riduzione del 30 per cento per la parte in cereali, nessuna delle due parti contraenti può ricorrere contro questo canone alla Sezione specializzata. Anche se con una riduzione del 30 per cento il canone risultasse dannoso nei confronti del proprietario, il proprietario stesso non può ricorrere; anzi attraverso le modifiche alla legge del 1947 espressamente abbiamo tolto al proprietario la possibilità di ricorrere.

Per la seconda parte di questo articolo che dà facoltà agli affittuari — e soltanto ad essi — di ricorrere alla Sezione specializzata anche quando il canone è stato ridotto del 30 per cento, qualora ritengano che esso sia sperequato, capisco che vi possano essere dei casi in cui il canone in partenza era così alto che, anche dopo la riduzione del 30 per cento, possa risultare sperequato, però non si può negare la fondatezza delle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Benvenuti. Può darsi cioè che il canone fosse già stato equo e che, una volta applicata la riduzione del 30 per cento, esso diventi troppo basso, cosicché può accadere che anche dei piccoli proprietari vengano ad essere effettivamente danneggiati. Questi proprietari non possono ricorrere mentre invece noi daremmo agli affittuari la facoltà di ricorrere.

Con ciò si sancisce una sperequazione che può, in qualche caso, divenire vessatoria.

Per cui o si dà, tanto al proprietario che all'affittuario, questa facoltà (il che non credo opportuno in quanto che si verificherebbero una infinità di contestazioni o di liti) oppure non si dà a nessuna delle parti la facoltà di ricorrere.

TONENGO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Gui; cioè: o dare la facoltà di adire la Sezione specializzata tanto all'affittuario che al proprietario oppure a nessuno dei due.

BURATO. Non sono eccessivamente entusiasta — in linea di principio — del mantenimento della riduzione del 30 per cento del canone, perché sono uno di coloro i quali credono fermamente nell'istituto dell'equo canone. Però, in molte provincie d'Italia, le commissioni tecniche per la determinazione dell'equo canone non sono riuscite a stabilire la entità del canone da ritenersi equo zona per zona nella stessa provincia. Abbiamo così una istituzione incompleta e non perfettamente funzionante ed è per questa ragione che mi dichiaro oggi favorevole al mantenimento della riduzione per i canoni in cereali, mantenendo una consuetudine che ormai ha finito per trovare specifica applicazione almeno nel 90 per cento dei casi.

Per quanto riguarda la facoltà di ricorso dell'affittuario, questa questione si è presentata perché per l'affittuario era in ogni caso preclusa la possibilità di adire la sezione specializzata quando avesse avuto la riduzione del 30 per cento. Era precluso anche al proprietario di adire la sezione specializzata per una riduzione del 30 o del 20 per cento ma restava sempre al proprietario la facoltà di ricorrere quando ritenesse che il canone — tenendo conto della deliberazione della sezione tecnica ormai funzionante — fosse sperequato in partenza.

TRUZZI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Bonomi è indubbio (e intendo rispondere anche all'onorevole Giovannini) che nello spirito della legge è sempre stata inclusa questa facoltà perché non si è mai fatto questione di data. Si è sempre detto: qualora il canone risulti sperequato per una delle parti, queste avranno facoltà di adire l'istituto dell'equità per farsi perequare il canone. Questo è stato detto; senonché, sono intervenute alcune sentenze a mettere in dubbio questa interpretazione che era nello spirito della legge. Cosicché, l'emendamento Bonomi non vuole fare altro che chiarire ulteriormente; e perciò mi pare accettabile. Sono d'accordo però che questa facoltà di adire la sezione specializzata debba essere bilaterale e non privilegio di una sola delle parti.

Vediamo la questione del 30 per cento. L'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, che è richiamato nelle leggi citate nell'articolo 1 della proposta di legge che stiamo esaminando, dice: « I canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso o con riferimento ai prezzi dei cereali stessi, relativi all'annata agraria 1947-48, sono computati nella misura del 70 per cento del prezzo dell'ammasso, considerando il rimanente 30 per cento quale premio di coltivazione al produttore e ciò a prescindere se sia tenuto o meno a conferire i cereali all'ammasso ».

Questo spiega la natura del 30 per cento che è previsto nella proposta di legge in esame: cioè questa percentuale è considerata un premio al produttore per le spese incontrate, spese che sono assai elevate rispetto al prezzo di vendita dei prodotti.

Vorrei far osservare che se questa giustificazione ha avuto valore in momenti meno difficili per i produttori, a maggior ragione

deve avere valore oggi che i produttori attraversano un momento molto più grave che non l'anno scorso. Indubbiamente, perciò, il 30 per cento è giustificato. È vero, però, che sarebbe anche superfluo riprodurre questa norma perché la legge del 18 agosto 1948 la riproduce già nell'articolo 3.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo in esame, molti colleghi hanno espresso parere contrario. In effetti, la questione è degna di considerazione. È evidente che se noi facciamo questa riduzione meccanica, se noi vogliamo lasciare la facoltà di ricorrere, tale facoltà deve essere concessa a tutte e due le parti, o a nessuna di esse. Sono del parere di modificare l'articolo in tal senso.

Rimane la proposta dell'onorevole Grifone, con la quale si chiede una riduzione del 40 per cento su tutti i canoni in natura. Mi richiamo a quanto ha detto l'onorevole Gui. È evidente che in tal modo sconfesseremmo l'istituto giuridico dell'equità, che invece vogliamo si affermi anche nel futuro. Pertanto, sono contrario a questa riduzione meccanica per tutti i canoni.

MICELI. Non discuto sulla percentuale, ma sul fatto che tutte e due le parti possano ricorrere. In tal modo modificheremmo quanto è stabilito nella legge precedente.

Noi dobbiamo cercare di innovare il meno possibile. Nella legge precedente era già stabilita l'abrogazione del comma che disponeva che restava salvo a ciascuna delle parti il diritto di adire la Commissione arbitrale.

BONOMI. Non posso non condividere le obiezioni fatte da alcuni colleghi. O si dà la possibilità di ricorrere a entrambe le parti, o non la si dà a nessuna delle due.

Se si dà il 30 per cento, la riduzione finirebbe per essere puramente indicativa, cioè senza consistenza concreta. Quando tutti gli affittuari vengono messi sullo stesso piano, il 30 per cento finisce per essere indicativo, perché il ricorso è sempre possibile.

Per queste ragioni, dichiaro di ritirare il secondo comma dell'articolo 2.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono per l'abrogazione di tutto l'articolo. Non capisco perché si dovrebbe fare un articolo per confermare che una disposizione in vigore è riconfermata in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il richiamo della legge 3 agosto 1949, n. 476, è completo. È evidente che viene richiamato anche il secondo comma dell'articolo. Pertanto mi sembra che l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario sia calzante: è inutile ripetere una disposizione già richiamata.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quando scompare il secondo comma dell'articolo 2 (perché ritirato dallo stesso proponente), non vi è più ragione per mantenere la prima parte.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonomi ha ritirato la seconda parte del suo articolo. Rimane solo la prima parte. Ora, questa stessa disposizione è già contenuta nella legge 3 agosto 1949. Ripeterla, mi sembra fuori luogo. Dal punto di vista della tecnica legislativa, ciò non è solo inutile, ma anche dannoso.

BIANCO. Le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario e del signor Presidente sono esattissime dal punto di vista teorico. Però, sappiamo che queste leggi, con tanti richiami di altre leggi, mettono in imbarazzo anche noi giuristi; è perciò più opportuno richiamare la disposizione in se stessa, e non mettere soltanto l'indicazione.

La parte importante è la riconferma della riduzione. L'opinione pubblica si forma più sulla base delle notizie che dànno i giornali che in base al testo della legge. In molte parti dell'Italia meridionale i proprietari si faranno pagare il 30 per cento, perché diranno che la legge non si pronuncia. Quindi, noi ci dobbiamo preoccupare di quello che avviene in pratica. Certo, il magistrato interpreterebbe rettamente la norma, ma non altrettanto farà la parte interessata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

L'onorevole Grifone ha sostanzialmente proposto di sostituire al testo in discussione quello dell'articolo 2 della proposta di legge da lui presentata.

Porremo pertanto in votazione il testo dell'articolo 2 della proposta di legge Grifone ed altri.

GRIFONE. Dichiaro di ritirare il secondo comma dell'articolo 2 della mia proposta di legge.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario alla estensione ai canoni enfiteutici di ciò che viene stabilito in questo articolo, dato che presso la Commissione di agricoltura del Senato vi è un disegno di legge, presentato dal Ministro, che regola questi canoni e che è in corso di esame. Sono contrario altresì alla riduzione del 40 per cento così come propone questo articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Grifone:

« I canoni di affitto e di subaffitto, i canoni enfiteutici e le indennità dovute per le con-

cessioni di terre, incolte, determinati in natura o con riferimento al prezzo di prodotti, sono ridotti del 40 per cento, indipendentemente dall'esistenza o meno di vincoli di ammasso e di contingente ».

(*Non è approvato*).

Rimane allora da votare l'articolo 2, che diventa 3, della proposta di legge dell'onorevole Bonomi:

« Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce si applica per l'annata 1949-50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate ».

Per ragioni di logica e di maggior chiarezza ritengo opportuno aggiungere un comma relativo alle indennità per le concessioni di terre incolte, che potrebbe essere così formulato:

« La disposizione di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche alle indennità dovute per le concessioni indicate nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

GIOVANNINI. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con il comma aggiuntivo proposto.

(*È approvato*).

Vi è adesso un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Franzo e fatto proprio dall'onorevole Bonomi.

GUI. Ritengo che questo articolo aggiuntivo non farà altro che complicare la situazione. Prima di tutto bisognerebbe dire che è data questa facoltà ma non per i canoni in cereali; in secondo luogo questa facoltà dovrebbe esser data tanto all'affittuario che al proprietario; ed infine, dato che nell'anno precedente questa facoltà non era prevista, come fare per quegli affittuari che hanno ricorso? Si deve pensare che abbiano ricorso abusivamente!

Per tutte queste complicazioni io sono contrario.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Franzo e Bonomi:

« È altresì data facoltà all'affittuario di adire la Sezione specializzata anche nel primo anno di locazione ».

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Cremaschi Carlo e Pugliese hanno presentato la seguente proposta di articolo aggiuntivo:

« Su richiesta degli enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate sottoposte a procedimenti di espropriazione in virtù delle leggi di riforma fondiaria e dei provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini ».

PUGLIESE. Intendiamo riferirci semplicemente a quelle zone per le quali i piani di espropriazione sono già pronti e nelle quali i procedimenti di espropriazione saranno prossimamente iniziati. Prorogando i contratti di affitto di un altro anno, noi renderemmo praticamente inoperanti le leggi di riforma e di colonizzazione.

GUI. Io consento nello scopo dell'emendamento. Con questo si vuol lasciare libertà agli enti che devono eseguire le opere di trasformazione connesse al fondo di procedere ai loro lavori in questi terreni sottoposti a procedimenti di espropriazione in virtù della legge fondiaria. Se la trasformazione si vuol fare, bisogna che l'Ente abbia la possibilità di agire.

Però, mi sorge un dubbio: noi introduciamo immediatamente questo emendamento nella legge attuale, mentre può darsi che vi siano dei terreni sottoposti a procedimenti di espropriazione, ma che questi enti non li abbiano ancora occupati, o non intendano occuparli immediatamente, per cui sono ancora lasciati ai proprietari. Questi avrebbero la facoltà di escomiare i loro contadini senza che questo importasse una immediata occupazione da parte dell'ente. Si creerebbe così un inutile turbamento. Questa formulazione dà ai proprietari la facoltà di escomiare i contadini anche prima che l'ente occupi questi terreni per trasformarli.

CREMASCHI CARLO. Si creerebbe uno *iatus* fra la proroga dei contratti e il momento in cui l'ente adempie alla riforma fondiaria. A questo inconveniente si può ovviare premettendo le parole: « su richiesta degli enti di riforma ».

PUGLIESE. Dicendo: « su richiesta degli enti di riforma », è logico che l'ente, in tanto non accorda la proroga, in quanto in quel terreno deve subito operare. Con ciò eliminiamo la preoccupazione dell'onorevole Gui, che cioè vi possa essere un periodo nel quale i proprietari, profittando di questa facoltà, non

concedano la proroga ai contadini, creando un turbamento nella zona del comprensorio.

MICELI. Mi sembra che la portata di questo articolo sia tale da importare un esame approfondito. Abbiamo detto che proroghiamo le leggi vigenti di proroga. Si è constatato che, nell'applicazione di queste leggi, vi è stato qualche inconveniente. Noi abbiamo tentato di introdurre dei correttivi che eliminassero tali inconvenienti. Costantemente, ci siamo trovati di fronte a una pregiudiziale del Governo con la quale si faceva presente che non si doveva approfittare della legge di proroga per introdurre delle questioni nuove. Ora, in questa legge si introduce un concetto inaudito: che, cioè, la proroga non debba verificarsi non per una condizione obiettiva (cioè, incapacità di coltivare il fondo, infrazioni o altro), ma in virtù di una legge che ancora deve essere approvata. In tal modo ci si chiede una cambiale in bianco, che noi non possiamo sottoscrivere.

Osservo inoltre che, nella stessa legge per la Sila, all'articolo 7, è detto chiaramente che i contratti di locazione a coltivatori diretti non si intendono rescissi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Si tratta di quelli in corso.

MICELI. Praticamente, siccome un contratto in corso a coltivatore diretto potrebbe avere una durata di sette anni, noi, per altri sei anni, manteniamo sul posto un coltivatore diretto, mentre ci rifiutiamo di mantenervi per un solo anno quel coltivatore diretto che debba rinnovare il contratto. Quindi, non si tratta di una questione giuridica; si tratta di una questione oggettiva: delle persone possono rimanere sul fondo ancora per diversi anni, mentre dei coltivatori diretti, che devono rinnovare il contratto, devono essere estromessi.

Vi è una terza osservazione, che mi sembra decisiva: o crediamo all'efficacia delle leggi che facciamo, oppure facciamo le leggi perché non siano applicate. Abbiamo sentito la necessità di emanare una legge che conceda delle nuove terre incolte per una durata minima di quattro anni nelle zone in cui opererà la riforma, e nello stesso momento troviamo un espediente per estromettere i contadini. Se delle terre devono essere concesse, dobbiamo dire entro quali limiti ciò deve avvenire. Se ciò non si può dire nella legge fatta in questi giorni, dobbiamo trovare la sede opportuna.

Per questi motivi, invito la Commissione e il Governo. in questa sede, a non approvare norme che sarebbero elusive della proroga.

PUGLIESE. Vorrei chiedere all'onorevole Miceli se egli crede che noi effettivamente possiamo risolvere il problema fondiario con le concessioni di terre incolte. Non è con quello strumento che noi possiamo risolvere il problema fondiario. Questo si risolve con le leggi che sono già state presentate. Noi non diciamo che in tutti i comprensori fissati debba essere applicata questa facoltà, ma è logico che là dove l'ente deve operare si debba dare la possibilità allo stesso di avere mano libera. Ora, non possiamo evitare che si ritardino di un anno le operazioni pratiche della trasformazione fondiaria se non votando questo emendamento.

SANSONE. Prego gli onorevoli Cremaschi e Pugliese di ritirare l'emendamento. Dal punto di vista tecnico-giuridico, non è questa la sua sede.

Alle osservazioni dell'onorevole Miceli vorrei aggiungere che mi sembra strano il formulare una norma che deve servire per dei progetti di là da venire. Insisto perché l'emendamento sia ritirato. Comunque, dichiaro che voterò contro.

CREMASCHI CARLO. Mi dispiace di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Sansone perché ritengo che sia effettivamente questa la sede per fissare in una norma di legge il concetto contenuto nel nostro emendamento.

GUI. Esiste una legge attualmente in vigore, la quale si riferisce alla proroga dei contratti di affitto di fondi urbani in cui è detto: « La proroga di questi contratti è in vigore fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi in materia di affitto ». Anche qui si fa un riferimento ad una legge futura.

GRIFONE. Il problema non è di forma ma di merito. Ad ogni modo noi presentiamo formale richiesta, a norma dell'articolo 40 del regolamento, affinché questa proposta di legge sia deferita all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenuta la richiesta di remissione all'Assemblea delle tre proposte di legge in discussione.

Tale richiesta è firmata dai deputati Miceli, Fora, Grammatico, Bellucci, Cremaschi Olindo, Bianco, Latorre, Calasso, Grifone, Matteotti Carlo, Dal Pozzo, Amicucci ed altri.

Pertanto, a norma dell'articolo 40 del Regolamento le tre proposte di legge all'ordine del giorno saranno rimesse all'Assemblea.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI